



**Distretto scolastico n°27**

**Istituto Comprensivo "Matteotti-Cirillo"**

Via Baracca,23 –80028 Grumo Nevano (NA)

Tel. 081-8333911: Fax 081 5057569 C.F 80060340637.Cod. Mecc:NAIC897007

Email:naic897007@istruzione.it sito web: [www.matteotti-cirillo.edu.it](http://www.matteotti-cirillo.edu.it)

NAIC897007@pec.istruzione.it



Circ. 64

I.C. "MATTEOTTI - CIRILLO"  
GRUMO NEVANO (NA)  
Prot. 0006897 del 07/10/2020  
04-08 (Uscita)

Alle famiglie e ai docenti dell'Istituto

AL PERSONALE ATA

## **OGGETTO: Ulteriori indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o accertati di infezione Covid-19 e certificazione motivi di assenza**

Essendo stato accertato due casi positivi di Covid 19 tra gli alunni della scuola, si ritiene utile riassumere e ricordare le procedure corrette da applicare. Per una piena e fattiva collaborazione tra tutti i componenti della comunità scolastica e a tutela della salute propria e degli altri, si chiede ai genitori e a tutto il personale scolastico di:

- contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina Generale) per la valutazione clinica e l'eventuale prescrizione del tampone nasofaringeo nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19 e comunicarlo immediatamente al dirigente scolastico;
- inviare alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe e per consentire alla scuola di valutare l'attivazione della didattica a distanza.

### **GESTIONE DEI CASI SINTOMATICI O SOSPETTI**

**Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:**

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico avvisa il referente scolastico per COVID-19 (Prof.ssa Maria BENCIVENGA , prof. Arcangelo CRISPINO , Prof.ssa Rosaria BATTAGLIA per la sede di via MEUCCI , prof.ssa Antonella IUSO, prof.ssa Francesca D'AURIA per la sede di via QUINTAVALLE , prof.ssa Carmela

RUGGIERO , prof.ssa Camilla GALANTE per la sede di via Baracca) che telefona immediatamente ai genitori/tutore legale.

**In assenza dei referenti COVID tutti i docenti sono ritenuti responsabili della tutela propria e altrui salute.**

- L'alunno deve indossare la mascherina, viene accompagnato in una stanza dedicata; si procede all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. Se un alunno dovesse presentare un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:
  - L'alunno deve restare a casa.
  - I genitori devono informare il PLS/MMG e devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.

**IN ENTRAMBI I CASI:**

- Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

**Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:**

- L'operatore scolastico indossa, come già previsto, una mascherina chirurgica; si allontana dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

**Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:**

- L'operatore deve restare a casa, informare il MMG e comunicare l'assenza dallavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.

**IN ENTRAMBI I CASI:**

Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redige una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 e come disposto da documenti nazionali e regionali.

### **ESITI DEI TEST**

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19, da protocollo ASL, deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto **nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi**. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena **SOLO DALL'ASL** per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato.

### **Le sanzioni**

L'art. 3 del d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020, al comma IV statuisce che "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale".

La sanzione, per l'inosservanza di un provvedimento dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è:

- l'arresto fino a tre mesi,
- l'ammenda fino a 206,00 euro.

### **CONTATTI STRETTI**

L'isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti può essere disposto unicamente a seguito di segnalazione di caso accertato Covid -19.

“Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID -19 (Coronavirus),
- una persona che ha avuto contatto diretto, faccia a faccia, con un caso di COVID-19 a distanza minore di due metri e di durata maggiore a 15 minuti e senza protezione (mascherina ...)

Sono considerati contatti stretti di caso gli studenti dell'intera classe (presenti nelle 48 ore precedenti), come previsto dal Rapporto ISS allegato al DPCM del 7 settembre 2020.

Spettano comunque al Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria (DIPS) delle ATS le valutazioni per la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario di tutti i soggetti ritenuti contatti stretti.

Dichiarazioni mendaci sono perseguibili penalmente in quanto attestazioni del falso. Il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e l'utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettive durata e tipologia dell'esposizione.

Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redige una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

#### **CATENA DI TRASMISSIONE IGNOTA**

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

## **ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO**

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

## **Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola**

La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non determina la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

## **Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso**

Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

### **Per il rientro a scuola:**

- 1) allievi COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione;
- 2) allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato al rilascio di un'attestazione del PLS/MMG di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19;
- 3) assenza per malattia superiore a 5 giorni: rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale;
- 4) assenza prolungata per motivi diversi dalla malattia: dovrà essere preventivamente comunicata dai genitori alla scuola e giustificata da un'autocertificazione.

Le certificazioni e le attestazioni vanno presentate il giorno stesso del rientro a scuola. Gli alunni che ne siano sprovvisti non saranno autorizzati ad entrare in aula e saranno prelevati dai genitori/tutori legali, tempestivamente avvisati. Le assenze dovute a isolamento imposto dall'Autorità sanitaria, anche in attesa di essere sottoposti a tampone, non saranno computate come ore di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico solo se documentate dall'Autorità sanitaria. L'isolamento degli studenti andrà tempestivamente comunicato alla scuola che attiverà la didattica a distanza per assenze superiori a 10 giorni.

In merito ai casi rilevati positivi nella nostra scuola, si informano i genitori che sono state prontamente attivate tutte le necessarie procedure, da parte della scuola e della ASL di competenza .

Trattasi di due situazioni molto diverse e dissimili sono state le disposizioni diramate.

Si ricorda che i locali scolastici sono puliti e sanificati quotidianamente (secondo protocollo del Ministero della Salute). Si ricorda, altresì, che la scuola ha applicato tutte le idonee misure di sicurezza per limitare il più possibile la diffusione del contagio (distanziamento, mascherine in situazione dinamica, presenza di gel igienizzante nelle aule e nelle zone comuni).

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento di Istituto e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

Le famiglie sono invitate, altresì, a sensibilizzare anche a casa i loro figli ad adottare tutti i comportamenti previsti dalle norme per evitare il contagio da Covid-19: uso della mascherina, distanziamento sociale, igiene delle mani.

Le studentesse e gli studenti più grandi devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute e assumere in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero, i corretti comportamenti già citati sopra.

Nell'ottica della più ampia collaborazione di tutta la comunità scolastica e a tutela della propria e dell'altrui salute, si chiede ai genitori, agli studenti e alle studentesse e a tutto il personale scolastico di:

- contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di Medicina Generale) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone nasofaringeo nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19 e comunicarlo immediatamente alla dirigente scolastica;
- inviare alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe e per consentire alla scuola di valutare l'attivazione della didattica a distanza.

Si ricordano ancora una volta quali sono le precondizioni per la presenza a scuola di studenti, di tutto il personale a vario titolo operante e degli esterni:

1. l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l'osservanza dei tre punti sopra riportati pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica in mancanza del rispetto della distanza di almeno un metro e nei casi specificamente previsti dal Regolamento di Istituto;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante.

**L'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro può determinare una responsabilità civile e penale.**

Si tratta prima che di un obbligo giuridico di un **dovere morale dei lavoratori tutti di rispettare e far rispettare le norme dettate dall'ordinamento.**

*F.to Il Dirigente Scolastico*  
*Prof.<sup>ssa</sup> Giuseppina NUGNES*  
(firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)